

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **36/1968** (ECLI:IT:COST:1968:36)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **02/04/1968**; Decisione del **09/04/1968**

Deposito del **20/04/1968**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2804**

Atti decisi:

N. 36

ORDINANZA 9 APRILE 1968

Deposito in cancelleria: 20 aprile 1968.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 102 del 20 aprile 1968.

Pres. SANDULLI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo

1927, n. 436 (recante norme sulla "disciplina del contratti compravendita degli autoveicoli"), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1967 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Giova Gino e Scorza Marcello, iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.

Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 1967, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzione dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, secondo cui l'opposizione dell'acquirente che non abbia pagato le somme dovute' per l'acquisto dell'autoveicolo, non sospende l'esecuzione promossa: dal venditore;

che si è costituito il sig. Marcello Scorza con atto depositato il 28 aprile 1967;

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza 5 maggio 1967 n. 59 della Corte costituzionale e con argomenti che valgono anche rispetto all'art. 113 della Costituzione; che non sono stati adottati né sussistono motivi che inducono a scostarsi dalla precedente decisione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (recante norme sulla "disciplina del contratti di compra vendita degli autoveicoli"), proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza 2 febbraio 1967 del pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.